

Proposta di legge

Uso responsabile e consapevole dell'Intelligenza artificiale

Visti gli articoli 3, 28, 97 e 113 della Costituzione;

Visti gli articoli 3 e 4, lettere a, b, c, l, n, n bis, o, s e z dello Statuto;

Visto il Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati);

Visto il Regolamento (Ue) 2024/1689 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 13 giugno 2024 che stabilisce regole armonizzate sull'intelligenza artificiale e modifica i regolamenti (CE) n, 300/2008, (UE) n, 167/2013, (UE) n, 168/2013, (UE) 2018/858, (UE) 2018/1139 e (UE) 2019/2144 e le direttive 2014/90/UE, (UE) 2016/797 e (UE) 2020/1828 (regolamento sull'intelligenza artificiale);

Vista la Raccomandazione UNESCO sull'Etica nell'Intelligenza Artificiale del 23 novembre 2021;

Visto il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 (Codice dell'amministrazione digitale);

Vista la legge 23 settembre 2025, n. 132 (Disposizioni e deleghe al Governo in materia di intelligenza artificiale);

Visto il Libro Bianco sull'Intelligenza Artificiale al servizio del cittadino dell'Agenzia Italia digitale adottato nel marzo 2018;

Vista la legge regionale 26 luglio 2002 n. 32 (Testo unico della normativa della Regione Toscana in materia di educazione, istruzione, orientamento, formazione professionale e lavoro);

Vista la legge regionale 9 dicembre 2024, n. 57 (Disciplina dell'innovazione digitale nel territorio regionale e tutela dei diritti di cittadinanza digitale. Modifiche alla l.r. 54/2009);

Vista la legge regionale 4 febbraio 2025, n. 11 (Valorizzazione della Toscana diffusa);

Considerato quanto segue:

1. Il Regolamento (Ue) 2024/1689 esordisce istituendo un quadro giuridico uniforme per “l'immissione sul mercato, la messa in servizio e l'uso di sistemi di intelligenza artificiale (sistemi di IA) nell'Unione, in conformità dei valori dell'Unione, promuovere la diffusione di un'intelligenza artificiale (IA) antropocentrica e affidabile, garantendo nel contempo un livello elevato di protezione della salute, della sicurezza e dei diritti fondamentali sanciti dalla Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea («Carta»), compresi la democrazia, lo Stato di diritto e la protezione dell'ambiente, proteggere contro gli effetti nocivi dei sistemi di IA nell'Unione, nonché promuovere l'innovazione” (Considerando 1).

2. Sempre nei Considerando iniziali del Regolamento 2024/1689, si legge che è necessario che il quadro giuridico uniforme dell'Unione “istituisca regole armonizzate in materia di IA per promuovere lo sviluppo, l'uso e l'adozione dell'IA nel mercato interno” (Considerando 8) ma che “l'IA può nel contempo, a seconda delle circostanze relative alla sua applicazione, al suo utilizzo e al suo livello di sviluppo tecnologico specifici, comportare rischi e pregiudicare gli interessi pubblici e i diritti fondamentali tutelati dal diritto dell'Unione. Tale pregiudizio può essere sia materiale sia immateriale, compreso il pregiudizio fisico, psicologico, sociale o economico” (Considerando 5).

3. L'approccio europeo rende quindi consapevoli del significato che può assumere l'utilizzo di questi strumenti, dei loro vantaggi, ma anche dei loro rischi e la necessità conseguente della salvaguardia di alcuni valori fondamentali dato che "le tecnologie basate sull'Intelligenza Artificiale (IA) hanno ampiamente rivelato, ormai già da alcuni anni a questa parte, il proprio impatto pervasivo e il proprio potenziale trasformativo delle dinamiche sociali e produttive. L'Intelligenza Artificiale sta rivoluzionando il mondo in cui viviamo e le modalità con cui produciamo valore in tutti i settori" (Strategia italiana per l'Intelligenza artificiale 2024-2026);

4. la legge 132/2025 sottolinea che "I sistemi e i modelli di intelligenza artificiale per finalità generali devono essere sviluppati e applicati nel rispetto dell'autonomia e del potere decisionale dell'uomo, della prevenzione del danno, della conoscibilità, della trasparenza, della spiegabilità assicurando la sorveglianza e l'intervento umano" e ricorda, tra l'altro, il "rispetto dei diritti fondamentali e delle libertà previste dalla Costituzione, del diritto dell'Unione europea e dei principi di trasparenza, proporzionalità, sicurezza, protezione dei dati personali, riservatezza, accuratezza" (art. 3);

5. L'UNESCO ha adottato, all'unanimità dei suoi 193 stati membri, un'importante raccomandazione che si articola in valori e principi, oltre alle modalità per metterli in pratica. E lo fa suggerendo agli Stati membri compiti concreti in undici aree politiche. Tra le aree di rilevanza generale per la società in cui vengono presentati mandati concreti affinché le politiche raggiungano lo sviluppo e l'uso etico dell'intelligenza artificiale, si ricordano il settore sanitario, la cultura, i pregiudizi di genere, l'educazione e la ricerca, l'ambiente e gli ecosistemi. Per essere certi che lo sviluppo antropocentrico dell'intelligenza artificiale divenga e continui ad essere la norma, sono necessari input da parte di tutti i portatori di interessi: non solo i politici, ma anche le organizzazioni della società civile, le aziende private ed il pubblico in generale.

6. Sempre l'UNESCO ricorda che l'avvento dell'IA può essere benefica od ostacolare il raggiungimento degli obiettivi di sostenibilità a seconda di come viene applicata nei paesi con livello di sviluppo diverso; per questo è necessaria una valutazione continua dell'impatto umano, sociale, culturale, economico e ambientale delle tecnologie di IA, in un concetto di sostenibilità come un insieme di obiettivi in continua evoluzione in una serie di dimensioni, come quelli attualmente identificati negli Obiettivi di Sviluppo Sostenibile dell'Agenda 2030 delle Nazioni Unite.

7. Anche il Libro bianco sull'Intelligenza Artificiale dell'Agid del 2018 sottolinea la sfida Etica alla base di ogni riflessione in questo campo e sul fatto che va affermato con forza il principio antropocentrico, secondo cui l'Intelligenza Artificiale deve essere sempre messa al servizio delle persone; pone attenzione al tema, fondamentale, delle competenze che è necessario sviluppare nell'epoca dell'Intelligenza Artificiale e lo si fa da due punti di vista: quello dei cittadini e quello del personale della Pubblica Amministrazione, ricordando non solo i docenti delle scuole di ogni ordine e grado, ma più in generale chi lavora negli uffici della Pubblica Amministrazione dovrà essere in grado di capire quali strumenti di Intelligenza Artificiale integrare nei propri processi lavorativi e quali proporre ai cittadini. In questo senso, una Pubblica Amministrazione adeguatamente formata può divenire una vera e propria palestra di innovazione;

8. nella Strategia italiana per l'Intelligenza artificiale 2024-2026 si legge che per la pubblica Amministrazione dovranno prevedersi "percorsi di accompagnamento che sappiano prendere atto dell'attuale carenza di competenze professionali dedicate" e che "la trasparenza dei processi, sarà un obiettivo prioritario" ; in generale "L'Italia dovrà promuovere una formazione di elevata qualità, allineata alle nuove competenze richieste per affrontare le sfide che l'Intelligenza Artificiale ci porrà negli anni a venire" e "La Formazione... estrinsecherà una duplice natura, da una parte, definendo azioni 'pazienti' che mireranno a diffondere capillarmente competenze e conoscenze; dall'altra, sostenendo azioni che necessitano di tempi più brevi, come quelle legate ai percorsi di reskilling e upskilling"; si parla di "avvicinamento all'IA alla scuola", "Educazione all'utilizzo degli strumenti di IA", "Corsi ITS focalizzati sull'IA" "Educazione all'utilizzo degli strumenti di IA", "didattica diffusa sull'IA nei corsi di laurea universitari" e "potenziamento del dottorato nazionale in IA".

9. E' quindi in un quadro articolato di fonti e strumenti che si muove la Toscana, nel rispetto della normativa europea e nazionale; nell'ambito delle competenze legislative regionali questa legge, anche in raccordo e collaborazione con gli organismi statali competenti, agisce per sensibilizzare tutti i residenti ad un uso sotto tutti gli aspetti consapevole dell'IA, per dare alcuni strumenti e abilità alla tutela dei diritti e di conseguenza per il loro esercizio in tutti gli ambiti e per tutti i soggetti interessati.

10. Anche in un'ottica di alfabetizzazione digitale a più livelli a seconda dei soggetti coinvolti, le attività promosse si incentrano soprattutto in attività formative pure negli ambiti dei corsi scolastici, degli istituti di istruzione superiore e delle università toscane, valorizzando e potenziando le competenze dei centri e dei soggetti che agiscono nel mondo del lavoro, pubblico e privato, e per l'educazione ai diritti di cittadinanza digitale dei residenti (*digital skills, digital literacy* come richiamate anche dalla Declaration for European Digital Sovereignty 18 November 2025) con particolare attenzione ai territori della Toscana diffusa ai sensi della l.r. 11/2025 e della l.r. 57/2024 e quindi favorendo una distribuzione dei servizi il più capillare possibile.

11. Rientra nell'uso consapevole e corretto delle tecnologie digitali anche il recupero dell'equilibrio tra tempo online e offline per lo sviluppo delle abilità individuali senza l'ausilio della tecnologia e la salvaguardia del benessere psicofisico nell'uso degli smartphone, dei social network e dei relativi algoritmi basati sull'IA, soprattutto per le nuove generazioni.

12. Anche con questa legge l'uso dell'IA da parte dell'amministrazione regionale e, per quanto di competenza regionale, nel territorio toscano, vuole continuare ad improntarsi ai principi fondamentali, previsti dal Regolamento (UE) 2024/1689 di trasparenza e spiegabilità, di equità e non discriminazione, di responsabilità umana, di privacy by design, di sicurezza e robustezza dei sistemi, di sostenibilità, di inclusività e accessibilità e di partecipazione.

Art. 1 Principi e finalità

1. La Regione opera per:

- a) promuovere un uso responsabile, trasparente ed etico dell'intelligenza artificiale (di seguito IA);
- b) informare, sensibilizzare, rendere consapevole la cittadinanza sui vantaggi ed allo stesso tempo offrire strumenti di tutela dai rischi derivanti dall'uso di soluzioni di IA;
- c) orientare la condotta degli utenti informando sui casi d'uso, consentiti e non dei sistemi IA, delineare le regole applicative di soluzioni di IA nei servizi offerti dalla pubblica amministrazione regionale, nell'ambito delle proprie competenze ed in conformità alla normativa europea e nazionale;
- d) promuovere le condizioni per la parità di accesso all'uso e alle opportunità offerte dell'IA;
- e) diffondere l'uso dell'IA promuovendola nei territori della Toscana diffusa ai sensi della legge regionale 4 febbraio 2025, n. 11 (Valorizzazione della Toscana diffusa).

2. Nell'ambito delle proprie competenze, la Regione attua la presente legge in modo conforme al regolamento (Ue) 2024/1689 e alla legge 23 settembre 2025, n. 132 (Disposizioni e deleghe al Governo in materia di intelligenza artificiale) e promuove il rispetto dei diritti fondamentali e la protezione dei dati personali, senza produrre nuovi obblighi per i creatori e gli utenti dei sistemi di IA.

3. Per assicurare parità di diritti nell'uso delle tecnologie, la Regione si adopera per diffondere l'uso dell'IA ai soggetti svantaggiati in attuazione della Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità, fatta a New York il 13 dicembre 2006, ratificata e resa esecutiva in Italia ai sensi della legge 3 marzo 2009, n. 18.

4. Ai sensi della presente legge per sistema IA si intende quanto definito dall'articolo 3 del Regolamento (Ue) 2024/1689 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 13 giugno 2024 che stabilisce regole armonizzate sull'intelligenza artificiale e modifica i regolamenti (CE) n, 300/2008, (UE) n, 167/2013, (UE) n, 168/2013, (UE) 2018/858, (UE) 2018/1139 e (UE) 2019/2144 e le direttive 2014/90/UE, (UE) 2016/797 e (UE) 2020/1828 (regolamento sull'intelligenza artificiale).

Art. 2

Ambito di applicazione

1. Le disposizioni della presente legge si applicano:

- a) alla Regione e agli enti dipendenti di cui all'articolo 50 dello Statuto, ivi compresi quelli di consulenza sia della Giunta regionale, sia del Consiglio regionale;
- b) agli enti di diritto privato controllati dalla Regione;
- c) agli enti del Servizio Sanitario Regionale (SSR).

2. Per gli enti del SSR la presente legge si applica per ciò che concerne il principio della trasparenza e tracciabilità per gli utenti sull'utilizzo di sistemi IA certificati e validati durante un percorso di cura ed in relazione ai contenuti della formazione.

3. La presente legge si applica agli enti locali della Toscana e ai loro enti e organismi dipendenti o strumentali, agli organismi privati comunque denominati, da essi controllati, nonché a ogni altro soggetto pubblico e privato che usufruisca dei servizi digitali offerti dalla Regione; tale applicabilità avviene nel rispetto dei rispettivi ordinamenti e delle modalità organizzative di ciascuno e previa stipula di una convenzione concordata e sottoscritta nell'ambito della Rete telematica regionale Toscana (RTRT) di cui agli articoli 17 e 18 della l.r. 57/2024.

4. La Regione collabora con soggetti pubblici e privati per il raggiungimento delle finalità della presente legge anche mediante l'Osservatorio di cui all'articolo 8 e il Centro di competenza di cui all'articolo 9.

Art. 3

Strategia regionale e governance IA

1. La Giunta regionale delinea periodicamente la Strategia regionale IA che definisce:

- a) il modello di governance IA e di organizzazione della Regione mediante indicazioni procedurali e operative, obiettivi e risultati attesi riconducibili all'azione della Regione ai sensi dell'articolo 15, comma 1 della legge regionale 9 dicembre 2024, n. 57 (Disciplina dell'innovazione digitale nel territorio regionale e tutela dei diritti di cittadinanza digitale. Modifiche alla l.r. 54/2009);
- b) le risorse da destinare alle Università e ai centri di ricerca per le attività, anche di tipo scientifico, realizzate nell'ambito del Centro di competenza di cui all'articolo 9;
- c) i contenuti delle attività formative coerenti con la presente legge;
- d) gli ambiti e le modalità di collaborazione con i soggetti di cui all'articolo 5;
- e) le azioni specifiche per i territori della Toscana diffusa ai sensi dell'articolo 5 della l.r. 11/2025;
- f) le sperimentazioni da promuovere nel periodo di riferimento mediante *regulatory sandboxes* ai sensi dell'articolo 25 della l.r. 57/2024.

2. La strategia regionale del comma 1:

- a) è definita in coordinamento e concertazione con le politiche settoriali, nel rispetto degli atti di programmazione regionali e non in conflitto con gli atti di programmazione statali in materia;
- b) è redatta dalla struttura di massima dimensione competente della Giunta regionale anche coordinandosi con gli organi della RTRT e con il supporto dell'Osservatorio dell'articolo 8 e il Centro di competenza dell'articolo 9;

- c) si sviluppa in coerenza con le azioni regionali di cui all'articolo 8 della l.r. 57/2024 e con la promozione regionale delle regole di progettazione e utilizzo consapevole dei sistemi IA affidabili e sicure previste dall'articolo 6, comma 1, lettera i) della medesima l.r. 57/2024;
- d) può essere contenuta in una sezione dell'Agenda digitale della Toscana (ADT) di cui agli articoli 14 e 15 della l.r. 57/2024.

Art. 4

Ambiti e priorità di intervento

1. Per i principi e le finalità di cui all'articolo 1, la Regione agisce in modo particolare nei seguenti ambiti:

- a) formazione;
- b) potenziamento dei presidi per la facilitazione digitale e per la tutela degli utenti ed orientamento degli sportelli delle associazioni dei consumatori;
- c) elaborazione di linee guida per soggetti pubblici e privati e documenti di indirizzo a supporto della adozione della IA da parte di soggetti pubblici e privati in Toscana con la collaborazione del centro di competenza di cui all'articolo 9;
- d) monitoraggio per la salvaguardia dei principi della presente legge in tutto il territorio regionale;
- e) valorizzazione dei responsabili della transizione digitale (RTD) nelle amministrazioni dell'articolo 2 per le finalità della presente legge;
- f) potenziamento delle competenze legate ai sistemi IA nell'offerta formativa e nei servizi dei centri per l'impiego;
- g) il diritto alla felicità nell'ambito delle interazioni con i sistemi digitali di IA inteso come diritto di ogni persona ad un rapporto sano, equilibrato, consapevole e non alienante con le tecnologie digitali e i sistemi di IA.

2. Negli ambiti di cui al comma 1, le attività promosse dalla Regione sono principalmente volte:

- a) alla promozione della conoscenza delle normative europee e nazionali, comprese linee guida attuative;
- b) alla promozione della conoscenza dei diritti dei lavoratori, degli utenti e dei soggetti interessati dall'uso dei sistemi di IA con attenzione alla sensibilizzazione e alle modalità del loro esercizio;
- c) alla tutela del lavoro in tutte le sue forme con riferimento all'automazione derivante dall'introduzione dell'IA;
- d) alla consapevolezza dei risvolti etici e delle implicazioni sulla tutela dei dati personali connessi all'uso dell'IA e all'uso dei sistemi di IA in linea con i valori europei, in un'ottica di sostenibilità e in una dimensione antropocentrica, conformemente alla legge 132/2025;
- e) ad offrire guida pratica anche mediante attività divulgativa all'utilizzo dei sistemi di IA con attenzione ai profili di trasparenza, privacy e supervisione umana, attraverso principi di equità, sostenibilità e responsabilità;
- f) alle azioni per la tutela dei diritti e degli interessi delle comunità e collettività nonché degli interessati coinvolti dall'uso dell'IA;
- g) al mantenimento delle abilità e competenze individuali e di gruppo necessarie alla vita quotidiana, sociale e lavorativa anche senza l'ausilio di sistemi di IA e delle tecnologie digitali, ed allo sviluppo di nuove capacità necessarie alla individuazione e distinzione di contenuti prodotti dall'IA, anche nell'ottica di uso informato e critico di questi sistemi;
- h) a favorire l'uso equilibrato dei tempi di connessione e disconnessione per i diritti del lavoro, per confini definiti tra utilizzo e non utilizzo della rete internet anche per il benessere psicofisico, lo sviluppo autonomo delle capacità creative e la socialità con particolare riferimento ai ragazzi e alle ragazze fino a sedici anni.

Art. 5
Soggetti

1. La Regione promuove l'utilizzo dei centri di facilitazione digitale di cui all'articolo 3, comma 1, lettera a) della legge regionale 9 dicembre 2024, n. 57 (Disciplina dell'innovazione digitale nel territorio regionale e tutela dei diritti di cittadinanza digitale. Modifiche alla l.r. 54/2009) in sinergia con le reti dei Centri per l'Impiego anche per le seguenti attività:
 - a) attività di formazione all'uso corretto dei sistemi di IA;
 - b) migliorare il livello di conoscenza e fruizione dei servizi online della pubblica amministrazione;
 - c) la ricezione e la gestione delle segnalazioni degli utenti ai sensi dell'articolo 8, comma 3, lettera b).
2. I Centri per l'impiego orientano i lavoratori verso percorsi formativi per l'apprendimento all'uso dei sistemi IA e per la loro riqualificazione al fine di promuovere una adeguata collocazione o ricollocazione lavorativa rispetto all'introduzione della IA negli ambienti di lavoro. La Regione conforma alla presente legge i bandi per le agenzie formative ed i formatori accreditati per la formazione erogata con i contributi regionali.
3. I responsabili della transizione digitale degli enti di cui all'articolo 2 collaborano con la Regione per l'attuazione della presente legge nelle proprie amministrazioni anche mediante la rete regionale dei responsabili per la transizione digitale di cui all'articolo 7, comma 1, lettera d) della l.r. 57/2024.
4. La Regione può avvalersi della collaborazione del centro di competenza IA di cui all'articolo 9 per l'implementazione delle azioni della presente legge.
5. Per le finalità della presente legge, la Regione collabora e si raccorda con:
 - a) il Consorzio Metis di cui all'articolo 19 della l.r. 57/2024;
 - b) gli enti locali della Toscana e le loro società "in house" e partecipate operanti nelle materie inerenti la cittadinanza digitale.

Art. 6
Istruzione, orientamento, formazione e lavoro

1. Nell'esercizio delle proprie competenze ed in coerenza con i contenuti dell'articolo 4, comma 2, la Regione promuove:
 - a) l'inserimento di moduli e attività formative specifiche nell'ambito dei percorsi di cui alle figure nazionali realizzate dagli Istituti Tecnologici Superiori e nell'ambito dell'Istruzione e Formazione Tecnica Superiore;
 - b) l'inserimento di corsi e attività formative nell'ambito dei percorsi di formazione professionale di cui all'articolo 15 della legge regionale 26 luglio 2002 n. 32 (Testo unico della normativa della Regione Toscana in materia di educazione, istruzione, orientamento, formazione professionale e lavoro), resi disponibili attraverso il Catalogo disciplinato dall'articolo 16 della medesima legge;
 - c) l'inserimento di moduli nell'ambito di corsi di laurea e l'attivazione di percorsi specialistici sull'utilizzo consapevole e responsabile dei sistemi di IA, anche in relazione a specifici ambiti disciplinari;
 - d) percorsi di formazione professionale all'uso dei sistemi di IA e di riqualificazione dei lavoratori per opportunità professionali nell'ambito delle nuove tecnologie;
 - e) iniziative per gli insegnanti e per gli studenti delle scuole di ogni ordine e grado anche per l'uso degli smartphone e dei social network;
 - f) attività di formazione per gli addetti ai centri di facilitazione digitale e per gli strumenti di tutela degli utenti;

- g) il supporto per le attività formative rivolte ai dipendenti pubblici nell'ambito delle iniziative e risorse per la formazione dei rispettivi dipendenti e consulenza alle aziende private con sede operativa in Toscana;
 - h) l'uso di strumenti di IA per orientare e favorire scelte informate dei percorsi di formazione universitaria;
 - i) l'uso di strumenti di IA nell'orientamento al lavoro, alla formazione professionale e nell'incontro domanda e offerta di lavoro a favore di cittadini e imprese;
 - j) l'uso di strumenti di IA per l'analisi e la gestione delle competenze dei cittadini e dei lavoratori, al fine di migliorare i processi formazione, rafforzare l'efficacia dell'incontro tra domanda e offerta, ridurre il disallineamento tra competenze richieste e disponibili;
 - k) divulgazione e iniziative rivolte a membri indicati dalle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative.
2. Nell'ambito di progettualità statali o europee, la Regione, mediante accordi con le Università toscane, può finanziare borse di dottorato e può cofinanziare corsi di studio nelle materie oggetto della presente legge.

Art. 7 Linee guida

1. Ai sensi dell'articolo 8, comma 2 della l.r. 57/2024 e nel rispetto delle linee guida nazionali, la Giunta regionale promuove l'elaborazione di linee guida all'uso dell'IA secondo i principi della presente legge.
2. Le linee guida possono contenere parti semplificate per l'orientamento degli utenti residenti all'uso dei sistemi IA secondo i principi della presente legge.
3. Le linee guida, approvate con atto della Giunta regionale, sono:
 - a) elaborate mediante attività di collaborazione e confronto con i portatori di interesse, enti pubblici e privati ed il Centro di competenza di cui all'articolo 9;
 - b) aggiornate periodicamente;
 - c) diffuse in modo capillare in formato elettronico ed anche in forma semplificata per raggiungere il maggior numero di residenti anche non utenti dei sistemi di IA nella parti di cui al comma 2.
4. Le linee guida elaborate ai sensi del comma 3:
 - a) forniscono indirizzi agli enti di cui all'articolo 2 sull'utilizzo dei sistemi IA;
 - b) si coordinano con le linee guida dell'Agenda digitale toscana di cui all'articolo 14, comma 2 della l.r. 57/2024.
 - c) costituiscono supporto per l'elaborazione di strumenti di autoregolazione dell'uso dell'IA da parte di operatori privati con sede in Toscana.

Art. 8 Osservatorio IA

1. È istituito presso la Giunta regionale l'Osservatorio sull'Intelligenza Artificiale di seguito denominato Osservatorio.
2. Sono membri dell'Osservatorio, nominati con decreto del Presidente della Giunta regionale:
 - a) tre esperti dipendenti della Regione designati dalla struttura di massima dimensione competente della Giunta regionale;
 - b) tre esperti designati dal Consiglio regionale;
 - c) due esperti designati dal Consiglio delle autonomie locali;
 - c) un membro designato dal Centro di competenza di cui all'articolo 9;

- d) un rappresentante designato dal Comitato regionale dei consumatori e degli utenti di cui alla legge regionale 20 febbraio 2008, n. 9 (Norme in materia di tutela e difesa dei consumatori e degli utenti);
- e) un membro designato dal Consiglio Nazionale delle Ricerche (CNR), previa intesa, tra gli appartenenti alle strutture scientifiche del CNR con sede in Toscana;
- f) un rappresentante delle imprese del settore tecnologico designato da Confindustria toscana;
- g) un rappresentante della Sanità designato dal direttore della struttura di massima dimensione competente della Giunta regionale;
- h) un rappresentante designato da ciascuna delle confederazioni sindacali maggiormente rappresentative.

3. L'Osservatorio:

- a) formula indirizzi per le linee guida di cui all'articolo 7 e ne propone aggiornamenti;
- b) riceve ed esamina le segnalazioni degli utenti sul rispetto in Toscana dei diritti connessi all'uso dell'IA;
- c) collabora con organismi nazionali ed europei in materia di governance dell'IA;
- d) monitora l'attuazione della presente legge, con il supporto dell'ufficio regionale di statistica che può avvalersi anche dell'Istituto regionale per la programmazione economica;
- e) si coordina, per gli adempimenti di competenza comune, con RTRT.

4. Nelle attività inerenti le segnalazioni degli utenti di cui al comma 3 lettera b), l'Osservatorio:

- a) può attivare collaborazioni con il Difensore civico regionale nelle modalità consentite dalla legge regionale 27 aprile 2009, n. 19 (Disciplina del Difensore civico regionale);
- b) formula raccomandazioni alla Giunta e al Consiglio regionale;
- c) indirizza l'utente per l'eventuale trasmissione alle autorità e amministrazioni competenti, monitorandone l'esito;
- d) indica alla direzione competente della Giunta regionale le caratteristiche degli applicativi per la presentazione telematica delle segnalazioni;
- e) approva un disciplinare per la selezione dei casi da prendere in esame ed il coinvolgimento dei centri di facilitazione digitale.

5. La partecipazione all'Osservatorio è a titolo gratuito e non dà luogo a rimborsi, indennità o gettoni di presenza. Per la nomina dei membri dell'Osservatorio non si applica la legge 8 febbraio 2008, n. 5 (Norme in materia di nomine e designazioni e di rinnovo degli organi amministrativi di competenza della Regione), fatta salva l'applicazione degli articoli 8, da 10 a 13, 14, commi 3 e 4, 15, 16, 17 eccettuato il secondo periodo del comma 2, articolo 18.

6. L'Osservatorio si avvale della collaborazione con i responsabili della transizione digitale degli enti di cui all'articolo 2, dei settori competenti dell'amministrazione regionale e del supporto tecnico scientifico del Centro di competenza dell'articolo 9.

7. L'Osservatorio si insedia con la nomina della maggioranza dei membri e la Giunta regionale ne disciplina l'organizzazione e il funzionamento, le modalità di supporto tecnico amministrativo e definisce le modalità tecniche e organizzative del monitoraggio inclusi gli strumenti, gli indicatori e i flussi informativi.

Art. 9

Centro di competenza regionale sull'IA

1. Ai fini della presente legge, nell'ambito della IA il Centro di competenza regionale di cui all'articolo 24 della l.r. 57/24 promuove attività di:

- a) ricerca interdisciplinare su IA con applicazioni agli ambiti della presente legge;
- b) proposizione e sviluppo di indicatori per l'impatto dell'IA sul benessere individuale e collettivo da proporre all'Osservatorio;
- c) valutazioni su sperimentazioni di applicazioni di IA;
- d) divulgazione scientifica e sensibilizzazione della cittadinanza;
- e) supporto alle strutture competenti per l'attuazione della presente legge.

2. Nel rispetto della normativa sulla protezione dei dati, il Centro opera per lo scambio di dati anonimi e aggregati con gli organismi di ricerca toscani per finalità di studio e ricerca scientifica sull'IA.

Art. 10
Modifiche della l.r. 57/2004

1. Dopo il comma 2 dell'articolo 7 della l.r. 57/2004 è introdotto il seguente comma:
"2 bis. La Giunta regionale approva una Carta dei servizi per i centri di facilitazione digitale al cui rispetto subordina l'erogazione di contributi, nell'ambito delle risorse disponibili."
2. Dopo il comma 2 dell'articolo 14 della l.r. 57/2004 è introdotto il seguente comma:
"2 bis. Un'apposita sezione dell'ADT può definire la strategia regionale sull'IA ai sensi dell'articolo 3 della legge regionale(Uso responsabile e consapevole dell'intelligenza artificiale)."

Art. 11
Norma transitoria

1. La strategia regionale IA è redatta con il supporto dell'Osservatorio dell'articolo 8 e del Centro di competenza dell'articolo 9 solo quando sono costituiti.
2. Le linee guida dell'articolo 7 sono elaborate in collaborazione con il Centro di competenza e con il parere dell'Osservatorio solo quando sono costituiti.

Art. 12
Clausola di neutralità finanziaria

1. Dall'attuazione delle disposizioni della presente legge non derivano nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio regionale e alle stesse si fa fronte con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e comunque senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.